



Criteria per la determinazione dei pagamenti e strumenti per la convesione dell'agricoltura biologica

Rapporto preliminare

**Documento realizzato nell'ambito del
Programma Rete Rurale Nazionale 2014-
2020**

**Scheda Progetto CREA 5.2, Azioni per
l'agricoltura biologica**

Autorità di gestione: Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali
Ufficio DISR2 - Dirigente: Paolo Ammassari

Cura del documento:

Andrea Arzeni e Laura Viganò

Autori:

Andrea Arzeni, Laura Viganò (cap. 1)
Alessandra Vaccaro (capp. 2-3)

Impaginazione e grafica:

Anna Lapoli

Foto di copertina:

Mario Alberto Macchioni

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PAGAMENTI E
STRUMENTI PER LA CONVERSIONE DELL'AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Rapporto preliminare

INDICE

Premessa	5
2. Introduzione	7
3. La condizionalità nella PAC a partire dal 2021	13
3.1 Il quadro di riferimento normativo della Condizionalità 2021-2027	13
3.2 Il sistema di condizionalità della PAC 2021-2027 nella proposta di regolamento sul sostegno ai Piani strategici.....	20
3.3 Produzione integrata: dalla baseline 2014-2020 alle norme di condizionalità 2021-2027	22
4. La produzione integrata	29

RETERURALE
NAZIONALE
20142020

PREMESSA

Il presente rapporto, elaborato nell'ambito del WP *Criteri per la determinazione dei pagamenti e strumenti per la conversione dell'agricoltura biologica* (CriPag) della Scheda CREA 5.2 *Azioni per l'agricoltura biologica*, e preliminare alle attività che saranno realizzate nel corso del biennio 2019-2020, illustra gli obiettivi perseguiti e analizza i cambiamenti previsti nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune [...] (COM(2018) 392 del 01.06.2018) in tema di condizionalità e sostegno alla produzione integrata.

Il documento costituisce una prima base conoscitiva per le attività successive del WP CriPag che intendono contribuire a rendere più coerente il sostegno nell'ambito degli interventi agro-climatico-ambientali, inclusa l'agricoltura biologica, proponendo alcune opzioni che, nella definizione dei pagamenti, tengano conto del diverso livello di sostenibilità dei metodi di produzione adottati in azienda, con specifico riguardo all'agricoltura biologica e alla produzione integrata.

Si prevede, inoltre, di realizzare una ricognizione dei sistemi di compensazione dei beni e servizi ecosistemici¹ attualmente adottati in Italia e all'estero per studiare la loro eventuale applicabilità nella determinazione del sostegno all'agricoltura biologica anche a livello comunitario.

Un'altra attività, infine, riguarda la rilevazione delle motivazioni che portano gli imprenditori agricoli a convertire le aziende all'agricoltura biologica o a non convertirle mediante l'analisi della letteratura sul tema integrata da una specifica indagine diretta, e da focus group, funzionali all'identificazione degli elementi su cui far leva per sviluppare sistemi e strumenti di sostegno per l'agricoltura biologica che incentivino la conversione e siano in grado di favorire la strutturazione del settore biologico.

Queste ultime due attività, tuttavia, saranno realizzate successivamente alla determinazione dei criteri per la determinazione dei pagamenti, per cui non costituiscono l'oggetto del presente rapporto preliminare, che si limita, come già accennato, a verificare i mutamenti introdotti con la proposta di regolamento del 1 giugno 2018 in tema di condizionalità e sostegno alla produzione integrata.

¹ Beni e servizi forniti da processi e componenti naturali che soddisfano, direttamente o indirettamente, le necessità dell'uomo e garantiscono la vita di tutte le specie (<http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/progetto/Pages/se.aspx>).

1. INTRODUZIONE

Nel corso del biennio 2017-2018 di attività della Rete Rurale Nazionale, nell'ambito della Scheda CREA 5.2 *Azioni per l'agricoltura biologica*, si è provveduto a effettuare un'analisi dei diversi elementi che contraddistinguono la programmazione e l'attuazione della Misura 11 *Agricoltura biologica* dei PSR 2014-2020, anche ponendola a confronto con le caratteristiche del sostegno sia alla produzione integrata sia all'agricoltura conservativa, entrambe finanziate con la Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali.

Dalla lettura dei PSR sono emerse alcune incoerenze tra il sistema di sostegno riguardante l'agricoltura biologica e quelli relativi alla produzione integrata e all'agricoltura conservativa.

Nello specifico della produzione integrata, attualmente l'unico metodo di produzione alternativo all'agricoltura biologica sostenuto tramite i PSR, oltre alla difformità delle voci di costo considerate ai fini della determinazione dei livelli di pagamento per le singole colture tra i diversi PSR, la possibilità di cumulare impegni volontari da cui l'agricoltura biologica è esclusa, porta, in alcuni casi, all'ottenimento di un pagamento superiore a quello fissato per le colture biologiche. Le AdG motivano la scelta di non fissare tali impegni anche per l'agricoltura biologica, perché si riferiscono a pratiche consigliate a chi adotta questo metodo di produzione, sebbene, per regolamento, non siano obbligatorie come nel caso, invece, dell'avvicendamento colturale. Se, quindi, sulla base del criterio di compensazione dei maggiori costi e del minore guadagno questa situazione è plausibile, non lo è in termini di equità, poiché, pagando alcuni impegni solo a chi adotta la produzione integrata, si introducono degli elementi di discriminazione a scapito degli agricoltori biologici. Situazioni di questo tipo si rilevano in Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Sicilia e Sardegna anche con riferimento a più di una coltura nella stessa regione².

Con riferimento all'agricoltura conservativa questa situazione è meno diffusa ma, nel caso dei seminativi, in alcuni PSR si arrivano a fissare livelli di pagamento simili o superiori a quelli stabiliti per l'agricoltura biologica, pur trattandosi di un insieme di tecniche e non di un metodo di produzione complesso come l'agricoltura biologica e la produzione integrata. Nella maggior parte dei PSR, a ciò si aggiunge la possibilità di utilizzare i disseccanti per combattere le infestanti soprattutto nei primi anni (5-7) di adozione delle tecniche di agricoltura conservativa³, con un più deciso impatto specialmente in termini di inquinamento di suolo e risorse idriche.

Si ricordi, però, che il sostegno assegnato nell'ambito della politica di sviluppo rurale agli interventi agroambientali è motivato dai benefici ambientali, connessi anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici (priorità 4 e 5, art. 3, Reg. (UE) n. 1305/2013), derivanti dall'adozione dei diversi impegni. Tuttavia, il criterio compensativo dei maggiori costi e minore guadagno prescinde dal livello di sostenibilità ambientale, per cui

² *In Lombardia, ad esempio, i risicoltori che praticano la produzione integrata possono accedere al pagamento per la sommersione invernale delle risaie mentre quelli biologici no, in quanto per questi ultimi la pratica è consigliata. Ne consegue che i risicoltori con produzione integrata possono ottenere un pagamento cumulato pari a 375 Euro, mentre il pagamento per l'agricoltura biologica in mantenimento si attesta sui 345 Euro*

³ *Successivamente, infatti, il problema delle infestanti dovrebbe ridimensionarsi fino a scomparire, a meno di fenomeni di resistenza da parte delle stesse che le portano a diventare insensibili ai prodotti fitosanitari, di sintesi e non, utilizzati.*

si può arrivare alla situazione paradossale in cui si stabiliscono pagamenti più elevati per impegni meno sostenibili da questo punto di vista⁴.

Dall'analisi dei dati RICA⁵, i cui risultati sono pubblicati periodicamente in Bioreport, infatti, da diversi anni la redditività delle aziende biologiche risulta più elevata di quella relativa all'intero campione RICA, su cui le aziende biologiche incidono in misura variabile da un anno all'altro per valori che si attestano intorno al 10% (De Leo, 2011, 2012, 2013; De Leo, Sturla, Trione, 2015, 2019; MiPAAF, 2016; Sturla e Trione, 2017). Tuttavia, gli elementi che influenzano la redditività delle imprese biologiche sono diversi (rese, costi di produzione, riconoscimento di un *premium price*, sostegno delle politiche di mercato e agro-ambientali, competenze acquisite dagli imprenditori agricoli nella gestione dell'agroecosistema aziendale, potere contrattuale degli stessi in fase commerciale, fortemente dipendente dai canali distributivi praticati), per cui non esistono conclusioni certe, sebbene, in generale, si sostenga che tali imprese sono più redditive (Rodale Institute, 2015; Reganold e Wachter, 2016; Delbridge et al., 2011). Anche in letteratura non sempre i risultati pubblicati dei diversi studi realizzati sono coerenti tra loro, benché sia necessario sottolineare come la durata delle relative sperimentazioni in campo, se riguardanti le rese, ad esempio, spesso non sia sufficientemente lunga per reputare affidabili i risultati ottenuti (Smith, 2018). In ogni caso, rimane il problema derivante dall'applicazione del criterio di tipo compensativo per la determinazione del livello dei pagamenti, qualora la maggiore redditività dell'agricoltura biologica porti, paradossalmente, a stabilire importi superiori per la produzione integrata rispetto a quelli relativi all'agricoltura biologica. Chiaramente, il paradosso è vero se l'agricoltura biologica si conferma più sostenibile di quella convenzionale nelle sue diverse declinazioni, tra cui la produzione integrata. In effetti, numerosi studi convergono sulla maggiore sostenibilità dell'agricoltura biologica, in particolare se misurata rispetto all'unità di superficie e non di prodotto, viste le minori rese dell'agricoltura biologica (Mondelaers et al., 2009; Tuomisto, 2012), in termini di percentuale di sostanza organica nel terreno (tra cui, Marriott e Wander, 2006; Rodale Institute, 2015; Santos et al., 2012; Tuomisto et al., 2012), mitigazione dei cambiamenti climatici (Gattinger et al., 2012; Niggli et al., 2009; Squalli e Adamkiewicz, 2018; Skinner et al., 2019), biodiversità (Bavec e Bavec, 2015; Tuck, 2014), capacità di conservare più a lungo i nutrienti (azoto, fosforo) nel terreno (Rodale Institute, 2015),.

Il criterio compensativo dei maggiori costi e del minore guadagno, pertanto, non è sempre funzionale a premiare le aziende che adottano metodi di produzione più sostenibili ed è incoerente con la maggiore redditività dell'agricoltura biologica, per cui sarebbe opportuno remunerare le aziende sulla base dei servizi ecosistemici forniti e sulla relativa intensità o, in altre parole, sulla base dei benefici ambientali o dei minori danni prodotti.

Tuttavia, i servizi ecosistemici non hanno un valore determinato dal mercato, per cui una loro valutazione monetaria implica l'adozione di specifici metodi (es. valutazione contingente, prezzo edonico), difficilmente applicabili a livello comunitario per vari motivi, non da ultimo il diverso impatto dell'agricoltura biologica e delle altre tecniche di produzione in termini di sostanza organica, energia consumata, emissioni di gas a effetto serra, biodiversità, presenza di nutrienti, ecc. in funzione delle colture, delle tecniche agronomiche adottate e delle caratteristiche dei singoli agroecosistemi. Le rilevanti difficoltà di applicazione di tali

⁴ È il caso di Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, che hanno fissato pagamenti non inferiori a quelli stabiliti per il mantenimento del metodo di produzione biologico.

⁵ La Rete di informazione contabile agricola (RICA) è uno strumento comunitario finalizzato a monitorare la situazione economica delle aziende agricole europee. In Italia, la RICA fornisce ogni anno i dati economici di un campione rappresentativo di aziende agricole professionali, ovvero aziende la cui produzione è orientata al mercato.

metodiche, infatti, non hanno consentito di rimpiazzare l'attuale criterio compensativo per la determinazione dei pagamenti, applicato a partire dal Reg. (CEE) n. 2078/92. Tuttavia, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici del 1 giugno 2018 apre la strada a un modello di sostegno basato sui risultati conseguiti. È probabile però, che il passaggio verso lo stesso sarà graduale e non privo di ostacoli soprattutto per alcuni tipi di interventi come il sostegno all'agricoltura biologica.

L'obiettivo del lavoro, che proseguirà nel biennio e prende avvio con questo documento, pertanto, è quello di identificare alcuni elementi di confronto tra le principali tecniche produttive al fine di mitigare gli effetti distorsivi del criterio di natura compensativa al momento in vigore, rendendolo più legato al diverso impatto dei vari metodi di produzione agricola sull'ambiente. L'idea è quella di proporre sistemi o strumenti di sostegno che possano modulare l'aiuto rispetto ai benefici prodotti, con la duplice funzione di incentivare le aziende all'adozione delle tecniche a minore ambientale e di favorire la strutturazione del settore biologico.

Soprattutto sulla base della letteratura, si vogliono ordinare i diversi metodi di produzione adottabili in agricoltura per importanza del relativo impatto sull'ambiente, in termini qualitativi e possibilmente quantitativi. Ciò è funzionale alla possibilità di adottare un criterio di proporzionalità per la determinazione dei pagamenti rispetto ai benefici prodotti, mediante l'utilizzazione di alcuni indicatori connessi a questi benefici, che potrebbero essere quelli relativi a sostanza organica, carbonio organico, biodiversità, ecc. o di sintesi degli stessi. In altre parole, si vuole evitare il rischio di sovracompensare tecniche che non forniscono ulteriori benefici in termini di sostenibilità rispetto all'AB, come è accaduto in passato. È evidente che permane il problema della determinazione del valore complessivo del pagamento, risolvendo, però, quello dell'incoerenza tra benefici ambientali prodotti e livello del pagamento, evidenziato nei punti precedenti. Tale criterio, infatti, consentirebbe la modulazione di quello compensativo attualmente utilizzato, ponendolo come vincolo, ed essere proposto alle AdG.

Tuttavia, oltre alla diversa durata delle sperimentazioni in campo che stanno alla base dei diversi studi riportati in letteratura, non sempre si definisce cosa si intenda per convenzionale, che a volte si identifica con la produzione integrata e a volte no, così come per agricoltura biologica. Si tratta dell'agricoltura biologica c.d. "di sostituzione", ossia che si limita a sostituire gli input chimici di sintesi con quelli ammessi in agricoltura biologica e a praticare le rotazioni triennali, in attuazione del Reg. (CE) n. 834/07 - sempre considerando, comunque, la possibilità di andare in deroga - oppure, all'estremo opposto, che si accompagna a una pluralità di pratiche agroecologiche, tali da innalzare il livello di sostenibilità del metodo di produzione biologico (Iocola et al., 2018). Gli studi che saranno presi in considerazione, quindi, saranno selezionati sulla base sia della durata ed eventualmente della localizzazione delle sperimentazioni in campo sia dell'interpretazione da dare all'agricoltura convenzionale, da un lato, e all'agricoltura biologica, dall'altro, così da renderli confrontabili tra loro.

Il WP CriPag sarà sviluppato parallelamente al WP Agroecologia, nell'ambito del quale, oltre a un approfondimento del tema, saranno formulate alcune proposte per la redazione del Piano strategico per l'attuazione della PAC in Italia nel periodo di programmazione 2021-2027, tra cui quella relativa alla possibilità di introdurre, nell'ambito della misura agro-climatico ambientale, uno specifico sostegno all'adozione di pratiche agroecologiche⁶ congiunte (pacchetto agroecologico) così da sviluppare effetti sinergici a favore dell'ambiente e della mitigazione dei cambiamenti climatici.

⁶ *Es. minimo disturbo del suolo, copertura vegetale permanente, rotazione delle colture, recupero di varietà di colture tradizionali*

Anche riuscendo a stabilire, infatti, una soglia e relativo range per il pagamento riguardante la produzione integrata come percentuale di quello fissato per l'agricoltura biologica (mantenimento), ciò non esclude la possibilità che il pagamento di impegni aggiuntivi sulla stessa superficie su cui si pratica l'agricoltura integrata possa determinare un pagamento cumulato superiore a quello stabilito per l'agricoltura biologica, quando quest'ultima non può accedere agli stessi impegni aggiuntivi, così come si sta verificando nell'attuale periodo di programmazione.

Il finanziamento di pratiche agroecologiche permetterebbe di evitare situazioni simili, in quanto sarebbero trasversali ai diversi metodi produttivi adottabili in agricoltura anche se la loro adozione risponderebbe a obiettivi diversi. Mentre per l'agricoltura biologica si perseguirebbe un suo rafforzamento e, quindi, un potenziamento della sua efficacia in termini di miglioramento della qualità di suolo, acqua, atmosfera, di tutela della biodiversità, risparmio energetico, ecc., "rimpiazzando" l'agricoltura biologica per sostituzione, nel caso della produzione integrata l'obiettivo sarebbe quello di ridurre al minimo se non azzerare l'utilizzo di input chimici di sintesi. Ciò sarebbe possibile in quanto le pratiche agroecologiche, sebbene consigliate ai fini della conservazione delle risorse naturali, da regolamento comunitario non sono obbligatorie in agricoltura biologica, per cui potrebbero essere finanziate indipendentemente dal metodo produttivo adottato. In questo modo si eviterebbero anche possibili discriminazioni a scapito degli agricoltori biologici, in quanto accederebbero al pacchetto di operazioni agroecologiche come gli altri.

Per conseguire i diversi obiettivi del WP CriPag, sulla base della proposta di regolamento sul sostegno ai piani strategici è necessario analizzare i cambiamenti che saranno verosimilmente introdotti nel prossimo periodo di programmazione, relativi sia alla definizione della nuova condizionalità, più severa rispetto all'attuale, sia alla produzione integrata. Tale base conoscitiva, infatti, costituisce il punto di partenza per la determinazione di tutti i pagamenti agro-climatico-ambientali e, quindi, anche per stabilire dei criteri di proporzionalità tra i pagamenti relativi ai differenti metodi di produzione sostenuti con il PSR, che si caratterizzano per livelli di sostenibilità ambientale diversi tra loro.

Come si vedrà più in dettaglio, rispetto alla *Cross-compliance* 2014-2020, la condizionalità relativa al periodo di programmazione 2021-2027 appare potenziata. Entrano a farvi parte, infatti, la direttiva quadro sulle acque (Dir. 2000/60/CE) e quella per l'uso sostenibile dei pesticidi (Dir. 2009/128/CE) oltre a due pratiche attualmente previste nell'ambito del *greening*, ovvero il mantenimento di prati e pascoli permanenti e la diversificazione colturale, che dovrebbe tramutarsi nella rotazione colturale. Maggiore enfasi, inoltre, viene posta sui cambiamenti climatici, mediante l'introduzione dell'omonima tematica tra quelle afferenti al primo (clima e ambiente) dei tre settori in cui articolano i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Altra modifica riguarda i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (RMfit), che andranno a costituire un nuovo criterio di gestione obbligatorio (CGO 13). Dovranno essere rispettati, pertanto, da tutti coloro che riceveranno il sostegno a titolo della/e misura/e agro-climatico-ambientale/i (le attuali M10 e M11) e/o in veste di pagamenti diretti. Cambiamenti sono previsti anche con riguardo alla *baseline*, in quanto i requisiti minimi per l'uso di fertilizzanti (RMfert) connessi alla Direttiva Nitrati (Dir. 91/676/CEE) saranno estesi anche al di fuori delle ZVN sulla base di criteri specifici.

e/o locali, utilizzazione di miscugli di varietà, sistemi in consociazione, sistemi agro-(zootecnici)-forestali, riciclo di elementi nutritivi.

Per quanto riguarda il sostegno alla produzione integrata nel prossimo periodo di programmazione, oltre alla previsione di norme inerenti alla condizionalità e una *baseline* più severa, si auspica una maggiore omogeneità in termini di condizioni di ammissibilità, impegni base e aggiuntivi e di macrovoci di costo considerate nella determinazione del pagamento che le diverse Regioni e Province Autonome italiane stabiliranno, nell'intento di migliorare l'efficacia della misura agroambientale e di poter più agevolmente quantificare i benefici prodotti dall'adozione di questo metodo di produzione agricola.

Condizionalità e produzione integrata in relazione al prossimo periodo di programmazione, pertanto, saranno analizzate, rispettivamente, nei capitoli 2 e 3 di questo rapporto.

2. LA CONDIZIONALITÀ NELLA PAC A PARTIRE DAL 2021

2.1 Il quadro di riferimento normativo della Condizionalità 2021-2027

Il pacchetto normativo proposto dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la PAC 2021-2027 prevede di mantenere in un unico corpus le regole sulla condizionalità, così come stabilito a partire dalla programmazione 2014-2020, spostando le norme di condizionalità attualmente vigenti dal regolamento orizzontale n. 1306/2013 (artt. 91-95 e Allegato II) alla proposta di regolamento sul sostegno ai Piani strategici della PAC (artt. 11-12 e Allegato III, COM(2018) 392) e mantenendo la regolamentazione del relativo sistema di controllo e penalità⁷ in seno al prossimo regolamento (nuova proposta) sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio (artt. 84-87, COM(2018) 393).

L'art. 11 del regolamento sul sostegno dei Piani Strategici della PAC stabilisce i principi e il campo di applicazione del sistema di condizionalità, che gli Stati membri sono tenuti a includere nei rispettivi Piani, nonché l'obbligo di adottare sanzioni amministrative nel caso in cui venga accertato il mancato rispetto degli impegni previsti.

Il set di regole base riportato nell'Allegato III, richiamato nello stesso articolo 11, sostituisce per il prossimo periodo di programmazione le regole attualmente in vigore (Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013) e rappresenta, quindi, il sistema di impegni minimo al quale devono sottostare, a partire dal 2021, i beneficiari dei pagamenti diretti - disaccoppiati e accoppiati⁸- e i beneficiari dei pagamenti annuali a superficie della politica di sviluppo rurale⁹ per giustificare l'ottenimento del sostegno completo della PAC.

Il sistema di impegni in materia di ambiente, cambiamenti climatici, salute pubblica, salute animale e delle piante e benessere degli animali si compone di sedici Criteri di gestione obbligatori (CGO) e dieci norme di Buone pratiche per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), che insieme contribuiscono a sviluppare un'agricoltura sostenibile nel quadro della nuova architettura ambientale PAC. In particolare, attraverso i CGO, l'Unione europea assicura l'operatività a livello aziendale di alcune direttive europee recepite dagli Stati membri mentre, con le BCAA, vengono perseguiti obiettivi generali di salvaguardia e protezione di suolo, corsi d'acqua, habitat e specie.

Il passaggio dalla *Cross-compliance* 2014-2020 alla *Conditionality* 2021-2027 non comporta modifiche alla struttura articolata in tre settori (clima e ambiente; salute pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali), a cui vengono associati specifici CGO e BCAA; l'"architettura verde" della nuova condizionalità, perseguendo obiettivi più ambiziosi in materia di ambiente e clima¹⁰, determina, invece, la riorganizzazione delle tematiche principali del primo settore, "Clima e ambiente", rafforzato con l'introduzione della tematica "Cambiamenti climatici" e la definizione degli obiettivi principali a cui fanno

⁷ Articoli da 96 a 101 Reg. (UE) n. 1306/2013.

⁸ Sezioni 1 e 2, Capo II, Titolo III del regolamento COM(2018) 392.

⁹ Articoli 65, 66 e 67, Capo IV, Titolo III del regolamento COM(2018) 392.

¹⁰ CE (2017), Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura, 29.11.2017 COM(2017) 713 def., Bruxelles.

riferimento le norme BCAA. Proprio con riferimento agli obiettivi principali introdotti dalla *Conditionality*, l'art. 12 della proposta di regolamento COM(2018) 392 stabilisce che gli Stati membri, pur avendo la facoltà di definire a livello nazionale o regionale le norme di buone pratiche in linea con tali obiettivi, anche aggiuntive rispetto a quanto già previsto nell'Allegato III, non possono prevedere norme che facciano riferimento a obiettivi diversi da quelli già fissati nelle norme di condizionalità 2021-2027 (tabb. 1a, 1b, 1c).

Per garantire la coerenza delle norme sulla condizionalità con l'esigenza di migliorare la sostenibilità della PAC e contribuire al raggiungimento di sfide ambientali e climatiche sempre più ambiziose, entrano a far parte del quadro normativo della condizionalità le direttive 2000/60/CE e 2009/128/CE, che definiscono un quadro d'azione comunitario, rispettivamente, in materia di acqua e di uso sostenibile dei pesticidi. Inoltre, viene reintrodotta l'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2016/429 relativo all'obbligo di notifica limitatamente ad alcune malattie animali trasmissibili.

La *Conditionality* 2021-2027 determina un rafforzamento degli impegni base - condizionalità rafforzata - non solo per effetto dell'aggiornamento della normativa europea di riferimento ma anche per lo spostamento di alcune pratiche *greening* del I Pilastro tra gli impegni base della condizionalità. Si tratta degli impegni "Mantenimento prati e pascoli permanenti" e "Diversificazione culturale", che entrano a far parte delle buone pratiche del sistema di condizionalità, mentre l'impegno *greening* relativo alle "Aree di interesse ecologico", dal 2021, figurerà tra i regimi ecologici volontari (art. 28, COM(2018) 392) che gli Stati membri possono attivare con il sostegno del FEAGA nell'ambito dei Piani Strategici.

Tab. 1a - Norme sulla condizionalità di cui all'art. 11 della proposta di regolamento sul sostegno ai Piani strategici della PAC, settore "Clima e ambiente"

Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2021						Pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente 2015 - 2016	Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2015	Condizionalità PAC in regime transitorio nel 2014	Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2007	
SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	Rif. Normativo	Descrizione	Obiettivo principale della norma					
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1		Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti	Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio	Greening	<i>Eliminato</i>		<i>Standard 4.1</i>	
		BCAA 2		Protezione adeguata di zone umide e torbiere	Protezione dei suoli ricchi di carbonio					
		BCAA 3		Divieto di bruciature delle stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo		BCAA 6	BCAA 1.2	Standard 2.1	
	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2000: art. 11, par. 3, lett. e) e art. 11 par. 3, lett. h)	Direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati				BCAA 2	BCAA 5.1	Standard 5.2
		CGO 2	Dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 - Articoli 4 e 5	Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole				BCAA 3	BCAA 5.3	Standard 5.3
				Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento			CGO 1	CGO 4	Atto A4
		BCAA 4		Utilizzo dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti	Gestione sostenibile dei nutrienti			BCAA 1	BCAA 5.2	Standard 5.2
		BCAA 5								

Tab. 1a - Norme sulla condizionalità di cui all'art. 11 della proposta di regolamento sul sostegno ai Piani strategici, settore "Clima e Ambiente" (segue)

Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2021						Pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente 2015 - 2016	Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2015	Condizionalità PAC in regime transitorio nel 2014	Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2007	
SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	Rif. Normativo	Descrizione	Obiettivo principale della norma					
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 6		Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado del suolo, tenedo in considerazione la pendenza			BCAA 5	BCAA 2.1	Standard 1.1	
		BCAA 7		Non lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili	Protezione del suolo in inverno		BCAA 4	BCAA 1.2	Standard 1.2	
		BCAA 8		Rotazione delle colture	Preservare il potenziale del suolo			BCAA 6	BCAA 1.2	Standard 2.1
						Greening				Standard 2.2
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Dir. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009: articolo 3, par. 1 e lett. b) par. 2; articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4	Conservazione uccelli selvatici			CGO 2	CGO 1	Atto A1	
		CGO 4	Dir. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992: articolo 6, paragrafi 1 e 2	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche			CGO 3	CGO 5	Atto A5	
		BCAA 9		Percentuale minima della superficie agricola destinata a elementi o zone non produttive; Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli; A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Mantenimento di elementi e superfici non produttive per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole	Greening				
							BCAA 7	BCAA 1.3 BCAA 4.4	Standard 4.4	
	BCAA 10		Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti nei siti di Natura 2000	Protezione degli habitat e delle specie	Greening					

Fonte: Proposta di regolamento sul sostegno ai Piani strategici della PAC.

Tab. 1b - Norme sulla condizionalità di cui all'art. 11 della proposta di regolamento sul sostegno ai Piani strategici, settore “Salute pubblica, salute degli animali e delle piante”

Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2021						Pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente 2015 - 2016	Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2015	Condizionalità PAC in regime transitorio nel 2014	Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2007
SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	Rif. Normativo	Descrizione	Obiettivo principale della norma				
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo del Consiglio del 28 gennaio 2002: articoli 14 e 15; articolo 17, par. 1; articoli 18, 19 e 20	Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare			CGO 4	CGO 11	Atto B11
		CGO 6	Dir. 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996: articolo 3, lettere a), b), d) ed e); articoli 4, 5 e 7	Divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE			CGO 5	CGO 10	Atto B10
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 7	Dir. 2008/71/CEE del Consiglio del 15 luglio 2008: articoli 3, 4, e 5	Identificazione e registrazione dei suini			CGO 6	CGO 6	Atto A6
		CGO 8	Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che abroga Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio	Identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine			CGO 7	CGO 7	Atto A7
		CGO 9	Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE: articoli 3, 4 e 5	Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini			CGO 8	CGO 8	Atto A8

Tab. 1b - Norme sulla condizionalità di cui all'art. 11 della proposta di regolamento sul sostegno ai Piani strategici, settore “Salute pubblica, salute degli animali e delle piante” (segue)

Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2021						Pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente 2015 - 2016	Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2015	Condizionalità PAC in regime transitorio nel 2014	Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2007	
SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	Rif. Normativo	Descrizione	Obiettivo principale della norma					
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	Malattie degli animali	CGO 10	Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001: articoli 7, 11, 12, 13 e 15	Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili			CGO 9	CGO 12	Atto B12	
		CGO 11	Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016: articolo 18, paragrafo 1, limitatamente all'afta epizootica, alla malattia vescicolare dei suini e alla febbre catarrale ("blue tongue")	Malattie animali trasmissibili				CGO 13	Atto B13	
	Prodotti fitosanitari	CGO 12	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio n. 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase					CGO 10	CGO 9	Atto B9
		CGO 13	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2; articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva quadro sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000							

Fonte: Proposta di regolamento sul sostegno ai Piani strategici della PAC.

Tab. 1c - Norme sulla condizionalità di cui all'art. 11 della proposta di regolamento sul sostegno ai Piani strategici, settore "Benessere degli animali"

Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2021						Pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente 2015 - 2016	Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2015	Condizionalità PAC in regime transitorio nel 2014	Condizionalità PAC dal 1° gennaio 2007
SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	Rif. Normativo	Descrizione	Obiettivo principale della norma				
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 14	Dir. 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008	Norme minime per la protezione dei vitelli			CGO 11	CGO 16	Atto C16
		CGO 15	Dir. 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008	Norme minime per la protezione dei suini			CGO 12	CGO 17	Atto C17
		CGO 16	Dir. 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998	Norme di protezione degli animali negli allevamenti			CGO 13	CGO 18	Atto C18

Fonte: Proposta di regolamento sul sostegno ai Piani strategici della PAC.

2.2 Il sistema di condizionalità della PAC 2021-2027 nella proposta di regolamento sul sostegno ai Piani strategici

Nella proposta di regolamento sul sostegno ai Piani strategici, tutti gli impegni previsti nella condizionalità in vigore fino al 2020 (13 CGO e 7 BCAA) sono confermati, in alcuni casi con qualche adattamento, per il periodo di programmazione 2021-2027 e rafforzati, introducendo tre nuovi CGO e nuove BCAA (tabb. 1a, 1b, 1c).

In particolare, per ciò che riguarda i criteri di gestione obbligatori, nella tematica “Acqua” del settore “Clima e ambiente”, gli impegni previsti delle BCAA 2 e BCAA 3 della condizionalità 2014-2020 vengono trasferiti nel nuovo criterio **CGO 1**, che dà attuazione alla Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE) limitatamente al controllo dell'estrazione e arginamento delle acque dolci superficiali e, con riferimento alle fonti diffuse di inquinamento, alle misure atte a impedire o controllare l'immissione di inquinanti, con particolare riferimento ai fosfati (art. 11, paragrafo 3 lettere e) e h)). Pur avendo i CGO e le BCAA lo stesso tenore di obbligatorietà, come previsto a partire dalla *Cross-compliance* 2014-2020, la trasposizione da norma di buona pratica a criterio di gestione assicura l'adozione in modo omogeneo, a livello aziendale, degli impegni della direttiva richiamati nel CGO 1.

Nella *Conditionality* 2021-2027 in tema di “Acqua”, con il CGO 2 (prima CGO 1) continueranno ad attuarsi gli articoli 4 e 5 della direttiva 91/676/CEE e la norma BCAA 4 (prima BCAA 1), riguardante l'introduzione di fasce tampone lungo corsi d'acqua, da prevedere sia all'interno sia all'esterno della ZVN, nel rispetto dei requisiti collegati alle condizioni per l'utilizzazione di fertilizzanti nei terreni adiacenti ai corsi d'acqua (Allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CE)¹¹, per evitare il ruscellamento dei primi e l'inquinamento dei secondi.

La condizionalità relativa al settore “Salute pubblica, salute degli animali e delle piante” viene rafforzata con la previsione di due nuovi CGO, relativi ai temi, uno, “Malattie degli animali” e, l'altro, “Prodotti fitosanitari”. In particolare, con il **CGO 11**, diversamente da quanto previsto per il 2014-2020, trova applicazione l'art. 18 del Reg. (UE) 2016/429, che riprende l'obbligo di notifica nei casi di afta epizootica¹², malattia vescicolare dei suini¹³ e febbre catarrale degli ovini¹⁴, già presente nella condizionalità 2007-2013 (Atto B13, B14 e B15) nonché durante il regime transitorio della PAC (CGO 13, CGO 14, CGO 15).

In tema di “Prodotti fitosanitari”, nella *Conditionality* 2021-2027 viene previsto il nuovo **CGO 13**, che dà attuazione ad alcuni obblighi discendenti dalla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, che si aggiungono a quelli già previsti dal CGO 12 (CGO 10 nel 2014-2020).

¹¹ Devono essere assicurati almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare i fertilizzanti al terreno adiacente ai corsi d'acqua previsti nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CE in modo conforme a quanto previsto dai piani d'azione nazionali stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CE.

¹² Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la Direttiva 85/511/CEE e le Decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della Direttiva 92/46/CEE.

¹³ Direttiva 92/119/CEE.

¹⁴ Direttiva 2000/75/CE.

Più precisamente, per ciò che concerne il CGO 12, sono confermati gli obblighi già previsti nell'ambito della condizionalità 2014-2020 (CGO 10) nella versione aggiornata con il Decreto ministeriale 2490 del 25 gennaio 2017 che, tra le modifiche apportate, include l'estensione dell'obbligo del possesso del certificato abilitante a tutti i principi attivi e non solo, come previsto precedentemente, per l'acquisto dei prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi.

L'elemento di novità del CGO 13 è dato dal fatto che, come già visto, viene data attuazione a una parte della Direttiva 2009/128/CE, a cui si aggiungono i requisiti minimi RMfit previsti nella *baseline* 2014-2020 delle Misure 10 e 11.

Come già anticipato, la condizionalità 2021-2027 viene rafforzata anche in virtù del mutamento di due impegni del *greening*, "mantenimento prati e pascoli permanenti" e "diversificazione colturale", in buone pratiche del sistema di condizionalità. In particolare, la **BCAA 1**, inserita nella nuova tematica del settore "Clima e ambiente", persegue principalmente l'obiettivo di salvaguardare i prati permanenti dalla loro conversione ad altri usi agricoli, fissandone una percentuale minima da mantenere in azienda per preservare lo stock di carbonio¹⁵.

Secondo quanto previsto nelle deroghe del *greening*, nel caso delle zone ecologicamente sensibili, il mantenimento in azienda dei prati permanenti diventa un obbligo che, nella condizionalità 2021-2027, viene trasposto nella **BCAA 10** e inserita nella tematica "Biodiversità e paesaggio".

L'impegno *greening* di "diversificazione colturale", invece, nella condizionalità 2021-2027 viene trasposto nella norma **BCAA 8** "Rotazione delle colture", che si collega all'obiettivo principale "preservare il potenziale del suolo" nell'ambito della tematica "Suolo".

Infine, l'obbligo *greening* di destinare una percentuale minima di superficie ad usi ecologici non produttivi rientra a far parte della **BCAA 9** insieme ad altri impegni di mantenimento di elementi non produttivi per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole, previsti nella condizionalità 2014-2020 come BCAA 7.

Il quadro delle nuove norme della *Conditionality* 2021-2027 si completa con la BCAA 2 e la BCAA 5. La norma **BCAA 2** "Protezione adeguata di zone umide e torbiere" risponde all'obiettivo principale di protezione dei suoli ricchi di carbonio e, insieme alla BCAA 1, di cui è stato detto sopra, e alla BCAA 3, rappresenta le buone pratiche della nuova tematica "Cambiamenti climatici", che connotano l'"Architettura verde" della *Conditionality*. La norma BCAA 3, più precisamente, contribuisce all'obiettivo di "mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo" ed è relativa al divieto di bruciature delle stoppie, già presente nella condizionalità 2014-2020 tra gli impegni della BCAA 6.

Per la tematica "Acqua" gli impegni vengono rafforzati, come già visto, per l'introduzione sia del CGO 1 sia della nuova norma **BCAA 5**, che, rispondendo all'obiettivo generale di "Gestione sostenibile dei nutrienti", prevede l'utilizzo obbligatorio dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti. In particolare, il punto 3 dell'articolo 12 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di istituire tale sistema i cui "Elementi" e "Funzionalità" minimi sono fissati nell'allegato III della proposta di Regolamento e, secondo

¹⁵ Chiaramente, fino al 2020, tale impegno continuerà a far parte delle pratiche *greening*.

quanto previsto al punto 4 dello stesso articolo, possono essere integrati successivamente con atto delegato della Commissione.

Gli elementi minimi previsti dalla BCAA 5 che formeranno parte di questo strumento sono:

- informazioni pertinenti alle aziende agricole basate su SIPA e SIGC;
- informazioni ricavate dal campionamento dei suoli, su un'adeguata scala spazio-temporale;
- informazioni sulle pertinenti prassi di gestione, sull'andamento storico della coltura e sugli obiettivi di resa;
- indicazioni in materia di limiti e requisiti legali pertinenti per la gestione dei nutrienti nelle aziende agricole;
- un bilancio completo per quanto riguarda i nutrienti.

Con riferimento alla funzionalità dello strumento di sostenibilità, sempre nella BCAA 5, si stabilisce che il sistema dovrà assicurare:

- l'integrazione automatica di dati provenienti da diverse fonti (SIGC e SIPA, dati generali dagli agricoltori, analisi del suolo, ecc.) nella misura del possibile per evitare ripetizioni nell'inserimento dei dati in relazione agli agricoltori;
- la comunicazione bidirezionale tra OP/AdG;
- la modularità e la possibilità di finanziare ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità (ad esempio, riduzione delle emissioni, gestione razionale delle risorse idriche);
- il rispetto dei principi di interoperabilità, apertura e riutilizzo dei dati UE;
- la sicurezza e la riservatezza dei dati in linea con i migliori standard attuali.

2.3 Produzione integrata: dalla baseline 2014-2020 alle norme di condizionalità 2021-2027

Fino al 2020, insieme al set di norme della condizionalità (CGO e BCAA), anche i requisiti minimi RMfit¹⁶ e RMfert e i criteri minimi di mantenimento ed esercizio dell'attività agricola¹⁷ costituiscono prerequisiti di base

¹⁶ I requisiti minimi RMfit discendono dalla Dir. 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi e dalla relativa normativa nazionale (D.lgs. n. 152/2006 di attuazione della suddetta direttiva e D.M. del 22/01/2014 di adozione del D.lgs. n. 152/2006).

¹⁷ I criteri minimi di mantenimento delle superfici agricole e le attività minime sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione sono definiti nell'art. 4 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e descritti rispettivamente negli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) n. 639/2014 e hanno come riferimento normativo nazionale gli articoli 2 e 3 del DM 1420 del 2015. Si tratta di requisiti di accesso ai finanziamenti per gli agricoltori che fanno domanda per i pagamenti diretti e di impegni obbligatori per i beneficiari delle Misure 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", 11 "Agricoltura biologica" e 12 "Indennità Natura 2000 e direttiva quadro sulle acque" dello sviluppo rurale. La mancata osservanza comporta, nel caso dei pagamenti diretti, l'esclusione dal beneficio mentre, nell'ambito delle misure di sviluppo rurale, una riduzione del sostegno.

– *baseline* - specificatamente previsti per il pagamento degli impegni agroambientali (Misura 10), tra cui la produzione integrata, e per il sostegno all'agricoltura biologica (Misura 11).

In particolare, in tema di prodotti fitosanitari e sicurezza alimentare delle produzioni vegetali, la *baseline* 2014-2020 per le Misure 10 e 11 prevede il rispetto dei criteri CGO 10 e CGO 4 e dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (RMfit). I due criteri sono riproposti nella *Conditionality* 2021-2027, rispettivamente, come CGO 12 e CGO 5, mentre i requisiti minimi RMfit entrano a far parte del nuovo CGO 13.

Attraverso la trasposizione dei requisiti minimi RMfit nel nuovo CGO 13, nel prossimo periodo di programmazione sarà assicurata l'operatività a livello aziendale di tali impegni per i beneficiari non solo delle Misure agro-climatico-ambientali (le attuali M10 e M11) dello sviluppo rurale ma anche dei pagamenti diretti in tutti gli Stati membri dell'UE.

Tab. 2 - Corrispondenza tra baseline 2014-2020 e norme di condizionalità per l'operazione di produzione integrata

CONDITIONALITY 2021-2027 Prodotti fitosanitari	BASELINE 2014-2020 Prodotti fitosanitari
CGO 5 - Articoli 14 e 15, 17(1), 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. \178/2002	<p>CGO 4 - Articoli 14 e 15, 17(1), 18, 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002*</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'Allegato VI.1 del D.M. 22 gennaio 2014; - Assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma; - Tenere opportuna registrazione: di ogni uso di prodotti fitosanitari; dei risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; - Curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione¹⁸. <p>(DM n. 1867 del 18.01.2018)</p>

¹⁸ La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:

- dal CGO 10, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati,
- dalla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- la CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Tab. 2 - Corrispondenza tra baseline 2014-2020 e norme di condizionalità per l'operazione di produzione integrata (segue)

<p>CONDITIONALITY 2021-2027 Prodotti fitosanitari</p>	<p>BASELINE 2014-2020 Prodotti fitosanitari</p>
<p>CGO 12 Regolamento (CE) n. 1107/2009</p> <p>Art. 55, prima e seconda frase</p>	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009</p> <p>Art. 55, prima e seconda frase</p> <ul style="list-style-type: none"> - Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) necessario nel caso di acquisto e/o utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 D.L. n. 150/2012); - Disponibilità, conformità e aggiornamento del registro trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni¹⁹; - Registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; - Rispetto della modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - Presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti; - Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione (punto VI.1 Allegato VI D.M. 22 gennaio 2014). (DM n. 1867 del 18.01.2018)

¹⁹ La presenza in azienda del registro dei trattamenti, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo nel CGO 4. L'inosservanza di tale impegno rappresenta una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la regolare tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il CGO 10.

Tab. 2 - Corrispondenza tra baseline 2014-2020 e norme di condizionalità per l'operazione di produzione integrata (segue)

CONDITIONALITY 2021-2027 Prodotti fitosanitari	BASELINE 2014-2020 Prodotti fitosanitari
<p>CGO 13 - Direttiva 2009/128/CE:</p> <p>articolo 5, paragrafo 2; articolo 8, paragrafi da 1 a 5; articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva quadro sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000; articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di addestramento ovvero conseguimento di una certificazione attestante, come minimo, la conoscenza sufficiente nelle materie previste nell'Allegato I della Dir. 2009/128/CE (art. 5, par. 2); - Obbligo di ispezione periodica delle attrezzature per l'applicazione dei pesticidi (ad intervalli non superiori a 5 anni fino al 2020, successivamente ad intervalli non superiori a tre anni) (art. 8, par. 1); - Possono essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi ispezionate con esito positivo. Le attrezzature nuove devono essere ispezionate almeno una volta entro cinque anni dall'acquisto (art. 8, par. 2); - Deroghe relative all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi (art. 8, par. 3); - Le ispezioni verificano che le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi soddisfino i requisiti pertinenti previsti nell'Allegato II della Dir. 2009/128/CE. (art. 8, par. 4); 	<p>Requisiti minimi RMfit</p> <p>D.L. n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia di ambiente"; D.L. n. 150 del 14/10/2012 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"; Decreto MiPAAFT 22/01/2014 "Adozione del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 14/10/2012".</p> <p>Si applicano alle sole aziende che aderiscono alle misure M10 e M11 (artt. 28 e 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013) e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi devono disporre di un certificato di abilitazione al loro acquisto e utilizzo mentre i distributori di prodotti fitosanitari devono essere in possesso di certificati di abilitazione alla vendita (A.1.2 del D.M. 22 gennaio 2014); - Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria, attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (bollettino fitosanitario o, in assenza di una rete di monitoraggi fitosanitario, ricorrendo a un apposito servizio di consulenza) (A.7.2.1, A.7.2.2, A.7.2.3 del D.M. 22 gennaio 2014); - Obbligo del controllo funzionale delle attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari secondo le scadenze previste dal D. M. 22 gennaio 2014;

Tab. 2 - Corrispondenza tra baseline 2014-2020 e norme di condizionalità per l'operazione di produzione integrata (segue)

CONDITIONALITY 2021-2027 Prodotti fitosanitari	BASELINE 2014-2020 Prodotti fitosanitari
<p>CGO 13 - Direttiva 2009/128/CE (continua elenco precedente):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo per gli utenti professionali di taratura e controllo tecnico periodico delle attrezzature conformemente alla formazione ricevuta in fase di addestramento secondo quanto previsto all'articolo 5 (art. 8, par. 5); - Restrizioni all'uso di pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva quadro sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000 (art. 12); - Obblighi relativi alle operazioni di: stoccaggio, manipolazione, diluizione e miscela di pesticidi prima dell'applicazione, manipolazione e smaltimento dei relativi imballaggi, recupero o smaltimento delle miscele residue, pulizia delle attrezzature impiegate (art. 13, par. 1); - Misure concernenti l'uso dei pesticidi a bassa tossicità e di formule pronte, i limiti del volume dei contenitori o degli imballaggi, autorizzati per gli utilizzatori non professionali (art. 13, par. 2); - Indicazioni in merito a ubicazione, dimensioni e materiali da costruzione da utilizzare per lo stoccaggio dei pesticidi per uso professionale, affinché tali aree siano predisposte in modo da evitare fuoriuscite indesiderate (art. 13, par. 3). 	<p>Requisiti minimi RMfit (continua elenco precedente):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Devono essere adottate le disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente; - Gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari (Allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014).

* Sono stati riportati solo gli impegni pertinenti all'utilizzazione di prodotti fitosanitari.

Fonte: *Proposta di regolamento sul sostegno ai Piani strategici della PAC, Reg. (UE) n. 1306/2013, Reg. (CE) n. 7/2009, Allegato 7 del DM n. 3536/2016.*

Per ciò che riguarda, invece, la componente *baseline* relativa ai requisiti minimi RMfert, questa consiste nell'estendere le buone pratiche derivanti dalla Direttiva Nitrati (Dir. 91/676/CEE) alle aziende situate al di fuori delle ZVN, secondo: a) i criteri e le norme tecniche fissati dal Decreto 5046 del 25 febbraio 2016; b) i limiti previsti dai Programmi d'Azione Regionali delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; c) le eventuali ulteriori restrizioni nell'uso del fosforo previste dalle Autorità di bacino nei piani di bacino²⁰. Si tratta degli obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, di rispetto dei massimali fissati, nonché dei divieti (spaziali e temporali) sull'uso di fertilizzanti previsti con il CGO 1 per le ZVN (CGO 2 nella *Conditionality 2021-2027*), che, nel caso dei beneficiari delle Misure 10 e 11 dello sviluppo rurale, si estendono a tutte le superfici, ai quali si aggiunge il divieto di applicazione di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo coerente con la BCAA 1 della *Cross compliance* e con la BCAA 4 della *Conditionality*).

²⁰ Articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006.

3. LA PRODUZIONE INTEGRATA

Le modifiche introdotte alla *Conditionality* 2021-2027 e, tramite questa, alla *baseline* delle misure agroambientali dello sviluppo rurale, adottate per rispondere con maggiore efficacia alle sfide ambientali e collegate a risultati misurabili nell'ambito del Piano strategico nazionale, potrebbero rendere necessaria la revisione del sostegno alla produzione integrata, almeno relativamente ad alcuni aspetti. A ciò si aggiunge la revisione del Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (da ora in poi "PAN") che, secondo quanto emerso nella relazione 2017 della Commissione sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione dei PAN²¹, evidenzia la necessità di colmare alcune lacune come, ad esempio, il reperimento di informazioni specifiche per quantificare il raggiungimento di numerosi obiettivi relativi alla difesa integrata e l'adozione di misure di protezione idrica²².

Relativamente alla difesa integrata volontaria, l'attuazione del PAN passa attraverso il sostegno delle politiche di sviluppo rurale alla produzione integrata (difesa integrata volontaria) e all'agricoltura biologica.

Con riferimento alla produzione integrata, secondo quanto previsto al punto A.7.3.3 del PAN, il livello volontario della difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari si realizza con l'adozione delle norme disciplinari di produzione integrata regionali (DRPI), di cui alla Legge 4/2011, ed effettuando la regolazione o taratura strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i centri prova autorizzati (Punto A.3.7 del PAN).

La diversa interpretazione data nei PSR 2014-2020 al sostegno per la difesa integrata volontaria rende sicuramente complessa la valutazione a livello nazionale dei risultati raggiunti e dell'impatto atteso poiché la superficie oggetto di impegno non esprime in modo omogeneo i presupposti della definizione di difesa integrata volontaria così come fissati del PAN. Partendo da considerazioni di ordine strategico proprie di ciascuna Regione, tale sostegno ha infatti assunto "forme" diverse a livello territoriale. A questo proposito, dall'analisi dei sedici PSR 2014-2020²³, emergono posizioni più o meno restrittive riguardo agli impegni base per l'accesso al sostegno che, insieme alla significativa disomogeneità territoriale degli impegni aggiuntivi, configura tale sostegno in modo eterogeneo nel panorama nazionale. Si va, infatti, dal caso della Valle d'Aosta, regione nella quale inizialmente²⁴ l'adozione del DRPI rappresenta la condizione di ammissibilità per

²¹ *Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui piani d'azione nazionali degli Stati membri e sui progressi realizzati nell'attuazione della Direttiva 2009/128/CE concernenti l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, Bruxelles, 10/10/1017 COM(2017) 587 final.*

²² *Risoluzione del parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della Direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2017/2284(INI)).*

²³ *Sono, infatti, 16 le Regioni che finanziano la difesa integrata tramite la M10.*

²⁴ *Nel corso del 2016 sono state apportate delle revisioni al Programma di sviluppo rurale Valle d'Aosta versione 1.2 adottato dalla CE in data 13/11/2015, alcune delle quali hanno riguardato parte dell'operazione 10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata. In particolare, fino alla campagna 2015-2016, l'operazione prevedeva l'obbligo di adesione al DRPI e la remunerazione dei soli impegni aggiuntivi, mentre nelle campagne successive (PSR adottato nel 2017 - rev 4.0) è stato previsto un impegno obbligatorio (Impegno A – Impegno base: rispetto del disciplinare regionale di Produzione integrata), per il quale è stato corrisposto un premio base, e degli impegni facoltativi (B - impegno aggiuntivo: metodi alternativi di lotta integrata; C – impegno aggiuntivo: divieto di diserbo chimico; D – impegno aggiuntivo: controllo delle infestanti con pacciamatura), i cui premi, in caso di adesione, si cumulano*

adottare uno o più impegni aggiuntivi remunerati²⁵, al caso della Toscana e dell'Abruzzo, in cui gli impegni da assumere ai fini dell'accesso al sostegno fanno solo in parte riferimento al DRPI e non ne richiedono, come esplicitamente previsto nelle altre regioni, l'obbligo di adozione in relazione a tutte le colture previste. La Regione Toscana, in particolare, prevede che vengano assunti i soli impegni di "Difesa e diserbo" e "Fertilizzazione", ai quali il beneficiario, nel caso di colture irrigue, può volontariamente associare, a fronte di un ulteriore pagamento, gli impegni relativi al miglioramento degli input idrici e avere compensati i maggiori costi dell'adozione del piano irriguo. Si tratta, quindi, di una sola parte degli impegni generalmente previsti dai disciplinari regionali.

La "distanza" concettuale tra le posizioni estreme di Valle d'Aosta, da un lato, e Toscana e Abruzzo, dall'altro, denota la diversità dei contesti e la differente valenza ambientale che può assumere il sostegno nell'adozione di metodi di produzione ecosostenibili. La scelta di indirizzare il sostegno solo verso la difesa integrata avanzata ha come effetto, infatti, quello di innalzare ulteriormente i benefici ambientali, orientando l'attività agricola interessata non tanto alla limitazione dei prodotti chimici quanto piuttosto alla loro dismissione a favore del ricorso a preparati biologici. All'opposto, partendo dalla constatazione che negli organismi nocivi e nelle malattie a rapida riproduzione l'effetto biologico dello sviluppo della resistenza alle sostanze attive rappresenta un problema sempre più grave (Gould, 2018; Heap, 2014), subordinare l'accesso al sostegno al rispetto delle sole prescrizioni in materia di fertilizzazione e di difesa e diserbo può determinare, nel lungo periodo, maggiori danni non solo ambientali ma anche economici per l'agricoltore, per via dell'aumento della dipendenza delle colture dai prodotti fitosanitari.

Le Regioni che prevedono l'obbligo di adesione ai DRPI come impegno base per l'accesso al sostegno (14/16) non sempre hanno previsto anche l'obbligo di regolazione o taratura strumentale, volontaria, delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (8/14), così come previsto dal PAN. Si tratta di un aspetto importato, considerato che la capacità di salvaguardia ambientale di tale metodo è fortemente legata non solo alla corretta scelta del prodotto e al contenimento delle quantità adoperate ma anche alla limitazione dell'esposizione degli organismi non bersaglio, trattandosi prevalentemente di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi.

Andando oltre quanto espressamente previsto dal PAN, un altro aspetto che ha contribuito a determinare un diverso rigore a livello regionale nell'attuazione del sostegno alla difesa integrata volontaria riguarda l'obbligo di adesione al Sistema di qualità nazionale della produzione integrata (SQNPI), previsto inizialmente in quattro PSR come condizione di ammissibilità o come impegno obbligatorio e introdotto successivamente in altri due Programmi. Raggiunto l'obiettivo di incoraggiare l'adozione del metodo di produzione integrata, affinché questo non rappresenti solo un "approccio educativo", è necessario infatti verificarne la corretta applicazione a garanzia dei risultati attesi in termini di salute dell'uomo e dell'ambiente. In assenza della certificazione, tale obiettivo può probabilmente essere raggiunto prevedendo l'obbligo di ricettazione da parte di un consulente abilitato per l'acquisto dei prodotti fitosanitari così come accade in Lombardia, dove gli impegni base sono rafforzati anche dal divieto di fare ricorso ai fanghi di depurazione e dall'impegno di inerbimento delle interfila degli impianti arboreti. Si tratta di impegni base previsti solo da questa Regione, i cui costi o, meglio, i maggiori costi, in alcuni casi trovano compensazione nel pagamento base.

al premio dell'impegno base.

²⁵ *L'operazione si configura, pertanto, come sostegno per l'adozione di tecniche di difesa integrata avanzata.*

In tre PSR (Piemonte, Lombardia, Sicilia), all'impegno della certificazione è stato associato anche l'obbligo del ricorso alla consulenza di un tecnico abilitato.

Tab.3 - Impegni base e impegni aggiuntivi della produzione integrata nei PSR 2014-2020

Regione	Impegni base					Impegni aggiuntivi
	Adozione DRPI	Certificazione regolazione volontaria attrezzature	Adesione SQNPI	Assistenza consulente abilitato	Altro	
Piemonte	X	C		C	registrare e sottoscrivere i dati di fertilizzazione, inclusi apporti organici, e i trattamenti fitoiatrici (N.C.); registrare giacenze concimi e fitofarmaci presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti (NC).	confusione sessuale; inerbimento controllato di fruttiferi e viti; manutenzione dei nidi artificiali; erbai autunno vernini da sovescio; sommerzione invernale delle risaie.
Valle d'Aosta	X					metodi alternativi di lotta integrata; divieto di diserbo chimico (viticoltura, frutticoltura); controllo delle infestanti con pacciamatura (orticole, piccoli frutti, piante officinali e aromatiche).
Lombardia	X	C		C	Inerbimento interfila impianti arboreti (N.C.); acquisto PF solo previa ricetta da parte di consulente abilitato (C); divieto di utilizzo di fanghi di depurazione (N.C.).	Riso (non cumulabili): - sommerzione invernale della risaia; - cover crop autunno vernina con leguminose.
Liguria	X	X				Fruttiferi e viti: confusione sessuale; disorientamento sessuale; trappole attract and kill o esche proteiche; bacillus thuringiensis; visura della granulosi; nematodi entomopatogeni; altri agenti di controllo biologico.
Friuli-Venezia Giulia	X	C	X			Frutticoltura e viti: confusione sessuale; disorientamento sessuale; trappole attract and kill o esche proteiche; bacillus thuringiensis; virus della granulosi; nematodi entomopatogeni; altri agenti di controllo biologico.
Emilia-Romagna	X					Confusione sessuale; impiego di preparati biologici; esclusione impiego diserbo, pirodiserbo; potatura annuale verde; trappole monitoraggio fitofagi; teli pacciamanti biodegradabili; impiego pellets naturali o piante biocide; cover crop; precessione micotossine; impiego sistema Irrinet; riduzione impiego PF specifici per tutela
Toscana	Solo parte degli obblighi previsti dal DRPI	C				
Umbria	X	X	X			
Marche	X					Confusione sessuale
Abruzzo	Solo parte degli obblighi previsti dal DRPI					
Campania	X	C				
Puglia	X	C				Confusione sessuale (frutticole); cattura massale e/o esche attrattive attivate (frutticole, olivo); agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale (orticole); sovesci biofumiganti (orticole); potatura annuale (olivo); agenti di bio-controllo e/o prodotti di origine naturale (olivo).
Basilicata	X	X	X			
Calabria	X	X	X		Aggiornamento professionale PI (N.C.)	
Sicilia	X		X	X		
Sardegna	X		X		Aggiornamento professionale PI (N.C.)	

Legenda: C = Compensato; N.C.= Non compensato.

Fonte: PSR 2014-2020 adottati CE versione marzo 2019 e Allegato Giustifica pagamenti misure agro-climatico-ambientali

La disomogeneità del sostegno a livello nazionale è riconducibile non solo alla tipologia di impegni base previsti ma anche alle macrovoci di costo degli impegni che concorrono alla determinazione del pagamento. Tornando al caso della Valle d'Aosta, nel corso della programmazione 2014-2020, la Regione, pur mantenendo l'obbligo del rispetto del DRPI, al quale associare almeno uno degli impegni di difesa avanzata, a partire dalla campagna 2017, ha stabilito che l'adesione al DRPI rappresenta un impegno base a sé stante; pertanto, ha determinato un pagamento a compensazione dei maggiori costi e del minore guadagno derivante da tale impegni, prevedendo la possibilità, e non più l'obbligo, di associare uno degli impegni aggiuntivi. In tal modo, il pagamento finale cumulato per frutticoltura e viticoltura è stato elevato fino al limite massimo ammesso da regolamento per le colture perenni, ovvero 900 euro/ettaro, mentre nella campagna 2015-2016, raggiungeva un valore massimo di 600 euro/ettaro. Allo stesso modo, il pagamento cumulato per le orticole, dalla campagna 2015/2016 a quella del 2017, è passato da 400 euro/ettaro a 1.000 euro/ettaro, oltre il limite previsto da regolamento. Al di là del caso specifico della Valle d'Aosta, ciò che si vuole fare osservare è la diversità, da regione a regione, delle macrovoci che concorrono alla determinazione del pagamento base. Tra gli impegni previsti nei DRPI, ad esempio, vi sono regole puntuali relative all'avvicendamento colturale; nel pagamento del sostegno alcune Regioni hanno incluso la remunerazione dei costi di avvicendamento, quasi sempre limitatamente alla redazione del piano di avvicendamento, mentre in un caso (FVG) è stata compensata la minore redditività legata al vincolo della coltivazione di colture autunno-vernine e mais per oltre le tre annualità nel quinquennio. Nel momento in cui gli Stati membri definiranno gli impegni di rotazione per la *Conditionality*, probabilmente non sarà più possibile stabilire, come in questo caso, un indennizzo per la perdita di valore medio o per l'assolvimento di un simile impegno.

Tab. 4 - Macro voci di costo relativi agli impegni base e impegni aggiuntivi

Regione	Rispetto obblighi derivanti da DRPI							Altri obblighi previsti dalla regione					
	Gestione del suolo	Sceita varietale e materiale di moltiplicazione	Fertilizzazione	Difesa fitosanitarie e controllo degli infestanti	Avvicendamento	Irrigazione	Tenuta registro delle operazioni culturali e magazzino	Regolazione volontaria delle irroratrici	Conservare la documentazione di acquisto di concimi e fitofarmaci	Costi di transazione	Avvalersi di assistenza tecnica qualificata	Adesione al Sistema Nazionale di qualità PI	Aggiornamento professionale
Piemonte	N.C.	N.C.	Costi frazionamento piano di concimazione, analisi del terreno	Costi per numero e modalità trattamenti, tempo per monitorare, minore resa in alcune colture	N.C.	Redazione piano di irrigazione e calcolo fabbisogni	Registrazioni operazioni culturali, interventi di fertilizzazione, irrigazione, monitoraggi, trattamenti fitosanitari, carico e scarico magazzino dei fertilizzanti e di prodotti fitosanitari	Differenza fra costo della taratura e controllo ordinario	SI	N.P.	SI	N.P.	N.P.
Valle d'Aosta	Registrazione degli interventi costo forfettario nei costi di transazione	N.C.	N.C.	Minori spese fertilizzanti, minori rese, maggiori spese distribuzione concimi. Maggiori spese registrazione fertilizzazione calcolati forfettariamente tra i costi di transazione. IMPEGNI AGGIUNTIVI maggiori costi di principi attivi e preparati biologici e delle modalità di distribuzione e applicazione del fitofarmaci e di monitoraggio delle soglie di intervento. Risparmio di alcuni fitofarmaci; maggiori costi di manodopera della pratica alternativa al diserbo chimico ovvero trinciature delle infestanti e, per orticole, costo manodopera installazione e smaltimento dei teli pacciamenti biodegradabili	N.C.	Maggiori costi (registrazioni, redazione piano, strumenti, accesso dati) sono computati forfettariamente nei costi di transazione)	N.C.	N.C.		SI	N.C.	N.P.	N.P.
Lombardia	N.C.	N.C.	Prelievo e analisi chimico-fisica del campione di terreno	Assistenza di un consulente abilitato e iscritto all'albo regionale	N.C.	N.C.	SI	N.C.	SI	SI	N.P.	N.P.	
Liguria	N.C.	N.C.	Differenziale concimi (es a lenta cessione: < quantità ma > costo); minore resa; costi prelievo e per l'analisi chimico-fisica del campione di terreno	Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata e nel diserbo, di monitoraggio delle fitopatie e per la raccolta dei campioni da sottoporre a controllo, per manodopera e macchinari utilizzati per l'esecuzione di operazioni culturali alternative all'impiego di prodotto fitosanitario (ad es "mass trapping") e minori redditi (o guadagni?) dovuti alle minori rese	N.C.	Predisposizione del piano di irrigazione tra i costi di transazione	Costi di registrazione aggiuntivi e funzionali al solo controllo del rispetto dell'impegno sono compresi fra i costi di transazione	Differenza fra costo della taratura e controllo ordinario per adeguare la funzionalità della macchina alla tipologia colturale e alla tipologia di intervento	SI	N.P.	N.P.	N.P.	
Friuli-Venezia Giulia	N.C.	N.C.	N.C.	Compensati maggiori costi dei prodotti, costo manodopera per monitoraggio, raccolta campioni, esecuzione di operazioni culturali alternative all'impiego di PF, minore resa e/o minore qualità	Il pagamento per i seminativi viene definito come valore medio. Considerato che il DRPI prevede che colture autunno-vermine e mais non possono essere coltivate oltre le tre annualità nel quinquennio, il valore medio viene calcolato sulla base di un'ipotesi di rotazione quinquennale volta a massimizzare nel quinquennio la redditività aziendale	N.C.	SI	Costi di regolazione e certificazione delle macchine	SI	N.P.	N.P.	N.P.	

Tab. 4 – Macrovoce di costo relativi agli impegni base e impegni aggiuntivi (segue)

Regione	Rispetto obblighi derivanti da DPI							Altri obblighi previsti dalla regione					
	Gestione del suolo	Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Fertilizzazione	Difesa fitosanitaria e controllo degli infestanti	Avvicendamento	Irrigazione	Tenuta registro delle operazioni colturali e magazzino	Regolazione volontaria delle irroratrici		Costi di transazione	Avvalersi di assistenza tecnica qualificata	Adesione al Sistema Nazionale di qualità PI	Aggiornamento professionale
Emilia-Romagna	N.C.	N.C.	Costo manodopera prelievo campioni per analisi terreno e redazione piano di fertilizzazione, minori costi acquisto fertilizzanti, minori rese	Maggiori costi per prodotti di difesa integrata e diserbo, manodopera per monitoraggio aziendale delle fitopatie, per rilievi, raccolta campioni ed esecuzione di operazioni colturali alternative, minori rese	Costo redazione del piano di successione colturale	Registrazione dati irrigazione su schede colturali, redazione piano, acquisto e manutenzione strumenti di misurazione specialistici di rilievo, disponibilità dati meteo da bollettini regionali	Registrazione su schede colturali e di magazzino (ove pertinente) delle attività di gestione del suolo, fertilizzazione, costi diversi di irrigazione e difesa integrata tra i costi di transazione	Differenza fra costo della taratura e controllo ordinario	Si	N.C.	N.P.	N.P.	
Toscana	N.C.	N.C.	Prelievo dei campioni, analisi, piano di fertilizzazione	Perdita di valore del prodotto dovuta a maggiore presenza di imperfezioni	N.C.	Consultazione bollettini meteo, registrazione interventi, redazione piano di irrigazione	Costi di registrazione schede di produzione e magazzino tra i costi di transazione	Tempo per recarsi nei centri prova, costo taratura, costo caricamento su S.I. Organismo pagatore documentazione	Si	N.C.	N.C.	N.C.	
Umbria	N.C.	N.C.	Redazione del piano, analisi del terreno e frazionamento quota azotata	Maggiori costi o minori ricavi riconducibili alle modalità di distribuzione dei fitofarmaci mentre non sono stati presi in conto quelli relativi alla loro riduzione	N.C.	N.C.	N.C.	Si	Si	N.C.	N.P.	N.P.	
Marche	N.C.	N.C.	Minori costi fertilizzanti, minori rese per alcune colture, costi manodopera per prelievo campioni.	Maggiori costi dei prodotti utilizzati e costi aggiuntivi manodopera per monitoraggio, raccolta campioni, e registrazioni	N.C.	Costi di registrazione dati meteo e di irrigazione tra i costi di transazione	Eventuali costi di registrazione funzionali al solo controllo del rispetto dell'impegno sono inseriti fra i costi di transazione.	N.C.	Si	N.C.	N.P.	N.P.	
Abruzzo	Registrazione delle attività su schede tra i costi di transazione	N.C.	Minori spese per acquisto fertilizzanti, minori rese per alcune colture, maggiori costi manodopera per prelievo campioni e redazione piano di fertilizzazione, registrazioni in schede colturali tra i costi di transazione	Maggiori costi prodotti per difesa e diserbo, manodopera per monitoraggio fitopatie e raccolta campioni anche per eventuale difesa integrata volontaria	N.C.	Redazione piano irriguo, registrazione dati irrigazione, costi di gestione strumenti specialistici di rilievo, altri costi degli interventi eseguiti tra costi di transazione	Compensati registrazioni attività colturali e fertilizzazione tra i costi di transazione	Si	Si	N.C.	N.P.	N.P.	
Campania	Registrazione delle attività su schede	N.C.	Redazione del piano, analisi del terreno; minori costi fertilizzanti	Monitoraggio aziendale; maggiori costi prodotti	Piano colturale registrazione nelle schede	Minori costi risorse, bilancio irriguo	Pratiche agronomiche, fertilizzazione, irrigazione, rilievi nei monitoraggi aziendali, trattamenti fitosanitari, scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari	Si	Si	N.C.	N.P.	N.P.	

Tab. 4 – Macrovoce di costo relativi agli impegni base e impegni aggiuntivi (segue)

Regione	Rispetto obblighi derivanti da DPI							Altri obblighi previsti dalla regione				
	Gestione del suolo	Scelta varietale e materiale di moltiplicazione	Fertilizzazione	Difesa fitosanitaria e controllo degli infestanti	Avvicendamento	Irrigazione	Tenuta registro delle operazioni culturali e magazzino	Regolazione volontaria delle irroratrici	Costi di transazione	Avvalersi di assistenza tecnica qualificata	Adesione al Sistema Nazionale di qualità PI	Aggiornamento professionale
Puglia			Minori spese per acquisto fertilizzanti Maggiori costi di manodopera per prelievo campioni Costi tecnici redazione del piano di fertilizzazione Costo relativo all'analisi del terreno. Registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino aggiuntive nei costi di transazione	Minori costi acquisto fitofarmaci Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture e il diserbo. Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio e campionamento aziendale delle fitopatie. Costi aggiuntivi per la manodopera per registrazioni difesa integrata volontaria (catture trappole, esiti campionamenti visuali)	Costo di elaborazione del piano di successione culturale		Costi aggiuntivi registrazione delle operazioni culturali e di magazzino tra i costi di transazione	Differenza fra costo della taratura e controllo ordinario	Si	N.P.	N.P.	N.P.
Basilicata	N.C.	N.C.	Minori spese per acquisto fertilizzanti e riduzione delle rese dovute al minore impiego di fertilizzanti	Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture e il diserbo. Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie. Costi aggiuntivi per manodopera sia per raccolta campioni sia per rilievi di difesa integrata volontaria (catture trappole, esiti campionamenti visuali, ecc.). Eventuali minori redditi dovuti all'applicazione della difesa integrata (minori rese e/o minore qualità). Maggiori costi per manodopera e per macchinari (costi variabili) dovuti all'esecuzione di operazioni culturali alternative all'impiego di prodotti fitosanitari	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	Si	N.C.	N.P.	N.P.
Calabria	N.C.	N.C.	Lavori e/o adempimenti propedeutici alla stesura del piano di fertilizzazione: prelievo dei campioni dei dati di asportazione del macroelemento delle differenti colture. Non viene remunerata la stesura del piano e il costo per il tecnico/consulente	Maggiori costi prodotti per difesa integrata e diserbo delle colture; costi aggiuntivi manodopera per monitoraggio aziendale delle fitopatie, raccolta campioni e registrazioni, minore rese o minore qualità	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	Si	N.C.	N.C.	N.P.
Sicilia	Costi di gestione	N.P.	Prelievo campioni, analisi del terreno, riduzione PLV	Costi per lotta ai parassiti, malattie fungine e piante infestanti, minori rese	N.C.	Costi attività	N.C.	N.P.	Si	N.C.	N.P.	N.P.
Sardegna	N.C.	N.C.	N.C.	Prodotti utilizzati, manodopera per posizionamento trappole e dispositivi monitoraggio, manodopera monitoraggio, mancati redditi minore qualità	N.C.	N.C.	N.C.	N.P.	Si	N.P.	N.C.	N.C. (4 ore annue)

Legenda: N.C.= non compensato; N.P. = non previsto.

Fonte: PSR 2014-2020 adottati CE versione marzo 2019 e Allegato Giustifica pagamenti misure agro-climatico -ambientali

Il sostegno alla produzione integrata è differente nelle sedici regioni dove è stato previsto anche in relazione agli impegni aggiuntivi a cui l'agricoltore può assoggettare volontariamente parte o tutta la superficie oggetto di impegno base. In dieci PSR questa possibilità è stata introdotta e sono stati indicati uno o più impegni, talvolta cumulabili tra di loro sulla stessa superficie, determinando un pagamento aggiuntivo che si addiziona a quello base.

Gli impegni aggiuntivi rappresentano per le Regioni un importante strumento per rafforzare la valenza ambientale del sostegno alla produzione integrata basato sul riconoscimento economico di interventi più restrittivi. Pur tuttavia, anche relativamente a questo aspetto, si osservano situazioni profondamente diverse: si va dal caso della regione dove, pur non avendo previsto impegni aggiuntivi facoltativi, il livello di pagamento base raggiunge i massimali previsti da regolamento (Liguria) a quello in cui le Regioni prevedono pochi o numerosi impegni aggiuntivi affinché possa essere migliorato il metodo e quindi maggiorato il pagamento finale. In Emilia-Romagna gli operatori possono scegliere tra ben 25 diversi impegni relativi a 11 diverse soluzioni di difesa e diserbo avanzato e controllo, mentre in tutte le altre regioni il sostegno si limita a poche pratiche di difesa avanzata (tab. 3).

Al di là delle situazioni specifiche, emerge chiaramente la necessità di giungere a una certa uniformità nel sostegno alla produzione integrata in termini sia di condizioni di ammissibilità, impegni base e impegni aggiuntivi sia di macrovoci di costo che concorrono alla determinazione del pagamento.

Inoltre, affinché, come affermato dalla Commissione nella relazione sullo stato di attuazione della direttiva, e quindi dei PAN, il sostegno alla produzione integrata non sia interpretato dagli Stati membri come uno strumento meramente educativo per gli agricoltori, è necessario attivare dei metodi per valutarne la conformità ai principi. Diversi Stati membri sottoposti agli audit della Commissione hanno affermato che le rotazioni colturali - dal 2021 componente della *Conditionality* - insieme alla corretta selezione delle sementi e materiali di propagazione e l'utilizzo di tecniche colturali adeguate, rappresentano elementi imprescindibili del sostegno alla produzione integrata. Da qui la necessità di rafforzare il supporto formativo e di consulenza al produttore, nonché la valorizzazione della difesa integrata avanzata basata sul ricorso a principi attivi non di sintesi o biologici.

Relativamente a quest'ultimo aspetto c'è da dire che la difesa integrata dispone di un numero estremamente limitato di sostanze attive e prodotti fitosanitari autorizzati a basso rischio. Su un totale di 500 sostanze disponibili sul mercato dell'UE soltanto 13 sono approvate come sostanze attive a basso rischio, dodici delle quali sono biologiche²⁶. Pertanto, se l'intento della direttiva 2009/128/CE è ridurre il ricorso ai pesticidi ai fini della salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente e quello dei PSR è sostenere metodi e pratiche agricole ecosostenibili che assicurino risultati concreti nell'ambito di un ciclo di programmazione, si dovrebbe piuttosto puntare sull'innovazione, sull'adozione di alternative sostenibili che non prevedono l'utilizzo di input chimici di sintesi e su prodotti fitosanitari a basso rischio, più di quanto non sia stato fatto nella programmazione 2014-2020. Tutto ciò nell'ambito di una strategia che prediliga e finanzia l'adozione dell'approccio agroecologico, in grado di ristabilire l'equilibrio tra le diverse componenti dell'agroecosistema in cui si opera, garantendone la capacità di autoregolazione e la conservazione della biodiversità.

²⁶ Risoluzione del parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della Direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2017/2284(INI), lettera I dei consideranda.

Riferimenti bibliografici

Bavec M., Bavec F. (2015), Impact of Organic Farming on Biodiversity, in Blanco J.A. (a cura di), *Biodiversity in Ecosystems, Linking Structure and Function*, IntechOpen, London, UK, pp. 185-202. DOI: 10.5772/58494

Delbridge T.A., Coulter J.A., King R.P., Sheaffer C.C., Wyse D.L. (2011), Economic Performance of Long-Term Organic and Conventional Cropping Systems in Minnesota, *Agronomy Journal*, vol. 103, n. 5, p. 1372-1382, doi:10.2134/agronj2011.0371.

De Leo S. (2011), La situazione economica delle aziende, *BioReport 2011*, Rete Rurale Nazionale 2007-2013, Roma, pp. 19-24.

De Leo S. (2012), La situazione economica delle aziende, *BioReport 2012*, Rete Rurale Nazionale 2007-2013, Roma, pp. 15-20.

De Leo S. (2013), La situazione economica delle aziende, *BioReport 2013*, Rete Rurale Nazionale 2007-2013, Roma, pp. 27-34.

De Leo S., Trione S., Sturla A. (2015), La situazione economica delle aziende, *BioReport 2015*, Rete Rurale Nazionale 2007-2013, Roma, pp. 19-28.

De Leo S., Trione S., Sturla A. (2019), La situazione economica delle aziende, *BioReport 2017-2018*, Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Roma, pp. 19-28.

Gattinger A., Muller A., Haeni M., Skinner C., Fliessbach A., Buchmann N., Mäder P., Stolze M., Smith P., El-Hage Scialabba N., Niggli U. (2012), Enhanced top soil carbon stocks under organic farming. *Sustainability*, vol. 109, n. 44, 18226–18231. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1209429109

Gould, F., Zachary S. B., Kuzma J. (2018), Wicked evolution: Can we address the sociobiological dilemma of pesticide resistance? *Science 18 May 2018*, vol. 360, Issue 6390, pp. 728-732. doi: 10.1126/science.aar3780

Heap I., (2014), Global perspective of herbicide-resistant Weeds. *Pest Management Science*, 2014; 70, pp. 1306–1315. doi 10.1002/ps.3696

Iocola I., Campanelli G., Diacono M., Leteo F., Montemurro F., Persiani A., Canali S. (2018), Sustainability Assessment of Organic Vegetable Production Using a Qualitative Multi-Attribute Model, *Sustainability*, vol. 10, n. 3820. doi:10.3390/su10103820

Marriott E.E., Wander M.M. (2006), Total and Labile Soil Organic Matter in Organic and Conventional Farming Systems, *Soil Science Society of America Journal*, vol. 70, n. 3, pp. 950-959. doi:10.2136/sssaj2005.0241

MiPAAF (2016), *Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico*. <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10014>.

Mondelaers K., Aertsens J., Van Huylenbroeck G. (2009), A meta-analysis of the differences in environmental impacts between organic and conventional farming, *British Food Journal*, vol. 111, n. 10, pp. 1098-1119. 10.1108/00070700910992925

Niggli U., Fließbach A., Hepperly P., Scialabba N. (2009), *Low Greenhouse Gas Agriculture: Mitigation and Adaptation Potential of Sustainable Farming Systems*, FAO, April 2009, Rev. 2 - 2009.

Reganold J.P., Wachter J.M. (2016), Organic agriculture in the twenty-first century, *Nature Plants*, vol. 2, n. articolo 15221, pp. 1-8. doi:10.1038/nplants.2015.221.

Rodale Institute (2015), *The Farming Systems Trial Celebrating 30 years*, Kutztown, PA.

Santos V.A., Araújo A. S.F., Leite L. F.C., Nunes L. A.P.L., Melo W. J. (2012), Soil microbial biomass and organic matter fractions during transition from conventional to organic farming systems, *Geoderma*, vol. 170, pp. 227–231. doi:10.1016/j.geoderma.2011.11.007

Skinner C., Gattinger A., Krauss M., Krause H.M., Mayer J., van der Heijden H.-M., Mäder P. (2019), The impact of long-term organic farming on soil-derived greenhouse gas emissions, *Scientific Reports*, vol. 9, n. 1702, pp. 1-10. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-38207-w>

Smith A. (2018), *Is Organic Farming worse for the climate? A Response*. <https://rodaleinstitute.org/blog/is-organic-really-worse-for-the-climate-a-response/>

Squalli J., Adamkiewicz G. (2018), Organic farming and greenhouse gas emissions: A longitudinal U.S. state-level study, *Journal of Cleaner Production*, vol. 192, pp. 30-42. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.160>

Sturla A., Trione S. (2017), La situazione economica delle aziende, *BioReport 2016*, Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Roma, pp. 19-28.

Tuck S.L., Winqvist C., Mota F., Ahnstrom J., Turnbull L.A., Bengtsson J. (2014), Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a hierarchical meta-analysis, *Journal of Applied Ecology*, vol. 51, 746–755. doi: 10.1111/1365-2664.12219

Tuomisto H.L., Hodge I.D., Riordan P., Macdonalds D.W. (2012), Does organic farming reduce environmental impacts? – A meta-analysis of European research, *Journal of Environmental Management*, vol. 112, pp. 309–320.



RETE RURALE NAZIONALE

Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Via XX Settembre, 20 Roma

www.reterurale.it
reterurale@politicheagricole.it
@reterurale
www.facebook.com/reterurale

ISBN 9788833850337